

Verbale di Assemblea Straordinaria del 27/11/2021

L'anno 2021, il giorno 27, del mese di novembre, alle ore 19:00, presso la propria sede sociale sita in via del Tabacco a Fagagna, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Complesso Bandistico di Fagagna - APS", convocata per apportare delle modifiche allo statuto sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 22 del vigente statuto sociale il Sig. Coletti Francesco, verbalizza la Sig.na Corrubolo Chiara.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 14 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 25 soci su n° 36 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare alcune integrazioni allo statuto sociale. Le modifiche sono state segnalate in fase di richiesta di adesione all'Elenco Regionale delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) come importanti in vista dell'entrata in vigore del RUNTS.

Successivamente, la segretaria da lettura degli articoli da variare e delle relative correzioni.

A conclusione della lettura viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

CORRUBOLO CHIARA

Il Presidente

COLETTI FRANCESCO



REGISTRATO a UDINE il 16 DIC. 2021
AL N° 5429
Liquidati Euro
SERIE 9 - PRIVATI N.A.
ESSE

*Firma su delega del Tribunale Provinciale

Paolo De Luca
FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO FAGASSO

STATUTO DEL COMPLESSO BANDISTICO DI FAGAGNA – APS

TITOLO I – COSTITUZIONE – SCOPI – PATRIMONIO

Art.1) – 1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Complesso Bandistico di Fagagna - APS", con sede in Fagagna (UD), di seguito denominata, per brevità, "l'Associazione".

Art.2) – 1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a scopo esclusivamente amatoriali, musicali e culturali e non persegue in alcun modo finalità di lucro. I mezzi finanziari sono costituiti da beni mobili, da beni immobili, dall'insieme delle quote sociali versate per anno, dai proventi derivanti dalle diverse iniziative sociali, da eventuali lasciti, da donazioni, dai rimborsi dovuti per legge, dai proventi di occasionali attività marginali e secondarie di carattere commerciale o produttivo strumentali al conseguimento delle finalità associative e da ogni altro tipo di entrata.

2. Tutti i beni trasferiti all'Associazione da Enti Pubblici o donati da privati, ovvero ancora acquistati dalla medesima Associazione e tutto il patrimonio dell'ente saranno destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non potranno essere trasferiti a terzi neanche temporaneamente, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

3. I contributi concessi dagli Enti Pubblici e le donazioni o i lasciti finanziari dei privati saranno utilizzati per l'organizzazione e la gestione delle attività sociali o di quelle ad essa connesse, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

4. L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.3) – 1. L'Associazione "Complesso Bandistico di Fagagna - APS" è un'Associazione di fatto, apartitica, apolitica, regolata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del Titolo I, cap. III, artt.36 e ss. del codice civile e dalle vigenti norme in materia di associazionismo bandistico, di enti del terzo settore e da associazioni senza finalità di lucro.

Art.4) – 1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare e incentivare la crescita del Complesso Bandistico;
- b) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- c) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- d) promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale per allievi musicanti mediante l'organizzazione di corsi di orientamento musicale senza distinzione di sesso e di età;
- e) partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- f) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, seminari, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- g) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- h) realizzare iniziative per l'aggiornamento e il perfezionamento nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale;
- i) curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini e notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- j) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- k) collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi.

CH

Carli

2. Le finalità perseguite dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3. L'Associazione rivolge la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, nonché partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art.5) – 1. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo, salvo lo scioglimento.

Art.6) – 1. Con l'approvazione del presente Statuto è abrogato integralmente il precedente.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art.7) – 1. Sono associati tutti coloro, persone fisiche, che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, che deve essere rinnovata annualmente.

Art.8) – 1. L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che deve deliberare nei successivi 30 gg. In mancanza di una specifica delibera, trascorsi 30 gg dalla presentazione della domanda, l'ammissione ad associato si intende comunque perfezionata con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso. L'eventuale diniego deve essere trasmesso per iscritto all'aspirante associato al quale è consentito ricorso scritto, da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

2. La domanda di ammissione ad associato da parte di un minorenne dovrà essere autorizzata per iscritto da chi ne esercita la potestà.

3. Gli associati accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

4. La quota associativa dovrà essere conferita ogni anno nella cifra individuata dal Consiglio Direttivo, sulla base delle reali necessità economiche dell'Associazione stessa, ed entro il termine dal medesimo indicato.

Art.9) – 1. Gli associati si distinguono in:

- a) **Fondatori:** le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (nel presente statuto definiti anche "associati").
- b) **Musicanti effettivi:** coloro che compongono il Complesso musicale aderenti

C. H.

Ch. H.

all'Associazione. Ad essi appartengono anche i musicanti di minore età purché già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o per riconosciuta idoneità da parte del Maestro (nel presente statuto definiti anche "associati").

c) **Ordinari:** gli allievi dei corsi di orientamento Musicale e le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, prestando un'attività gratuita e volontaria e versando la quota associativa (nel presente statuto definiti anche "associati").

Art.10) – 1. L'associato può frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché partecipare alle attività sociali.

2. L'associato ha il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'associazione, il quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali.

3. Gli associati devono difendere sempre ed in ogni luogo il buon nome dell'Associazione ed osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni cui lo stesso "Complesso Bandistico di Fagagna - APS" aderisca. Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni senza l'esplicito consenso del Maestro o giustificato motivo. Ogni musicante avrà la massima cura dello strumento avuto in consegna, eventuali guasti causati da colpevole trascuratezza saranno a suo carico, lo stesso dicasi per la divisa. Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato.

Art.11) – 1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per morte;
- b) per recesso comunicato a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- c) per morosità, per cui l'associato che non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza, sarà escluso di diritto dall'Associazione.
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, anche in seguito a richiesta di un altro singolo associato, pronunciata contro l'associato che non abbia rispettato le regole di codesto Statuto o che abbia commesso azioni ritenute lesive del buon nome dell'Associazione o che con la sua condotta abbia ostacolato il buon andamento del sodalizio.

2. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'associato il quale può opporre ricorso al Consiglio contro il provvedimento entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione. La decisione sull'esclusione viene quindi discussa alla prima assemblea utile. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

Art.12) – 1. Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono a titolo gratuito. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

2. Gli associati possono essere tenuti a sopperire alle maggiori spese sostenute o a contribuzioni straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea.

Art.13) – 1. Tutti gli associati hanno il diritto di partecipazione all'assemblea e di votare. Gli associati maggiorenni hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali. È ammessa la rappresentanza per delega.

TITOLO III – ASSEMBLEA

Art.14) – 1. L'Assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione e si costituisce di tutti gli associati con diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale.

2. L'assemblea deve obbligatoriamente riunirsi una volta per anno per approvare il bilancio e discutere il programma di attività dell'anno in corso.

3. L'assemblea si riunisce inoltre, in via straordinaria, tutte le volte in cui lo richieda il Consiglio

Colt.

Plur. Lib.

Direttivo oppure almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, con proposta di ordine del giorno. In tal caso l'assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'assemblea deve avvenire, almeno sette giorni prima, con affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati tramite avviso consegnato a mani, posta ordinaria e/o telematica.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'assemblea e l'ordine del giorno. L'assemblea tratterà esclusivamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.15) – 1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Assume le sue decisioni, salvo non sia diversamente previsto da questo statuto, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria provvede:

- a) all'approvazione del bilancio;
- b) all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali
- c) alla deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) a decidere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- e) all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) a deliberare sugli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria provvede a deliberare le modifiche di questo Statuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

4. Prima dell'inizio dei lavori di ogni seduta, regolarmente costituita, la stessa Assemblea provvede ad eleggere un presidente che ha il compito di coordinare i lavori, indicando i vari argomenti all'ordine del giorno, aprendo l'eventuale dibattito su uno o più argomenti correlati e concedendo la parola agli associati che ne fanno richiesta, avendo stabilito prima la durata massima dei singoli interventi e delle eventuali repliche. Provvede inoltre a concedere la parola al Presidente o ad un componente del Consiglio Direttivo tutte le volte che ne facciano richiesta in ragione all'argomento trattato. Nomina, tra gli associati presenti, un segretario che provvede alla redazione del verbale assembleare.

Art.16) – 1. L'Assemblea, riunita per il rinnovo delle cariche sociali, provvede ad indicare, tra i presenti ed aventi diritto al voto, un presidente di seggio e gli scrutatori, nel numero minimo di due. Il presidente di seggio provvede ad indicare i candidati alla carica componenti del Consiglio Direttivo i cui nomi saranno affissi in apposita bacheca in prossimità del seggio. Ad ogni presente ed avente diritto al voto sarà consegnata una scheda per votare, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio del Direttivo. Il presidente del seggio provvede a dirigere i lavori assembleari regolando il dibattito precedente il voto ed indicando, in accordo con la maggioranza dei presenti, l'ora in cui si chiuderà il dibattito e l'ora di apertura e di chiusura del seggio. Alla chiusura del seggio gli scrutatori provvederanno a dare inizio alle operazioni di scrutinio e alla lettura dei risultati all'assemblea. Vengono eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che riportano il maggior numero di voti, o a parità di voti, quello con maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. L'assemblea, presa visione dei risultati, proclama eletti i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - ALTRI ORGANI SOCIALI

Art.17) – 1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio Direttivo,

C. G. G.

Quadrone

- c) l'Organo di controllo,
- d) il Revisore legale dei conti.
- 2. Gli organi sociali rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
- 3. Tutti gli amministratori hanno il dovere di partecipare alle riunioni e possono, nell'ipotesi di cinque assenze consecutive non giustificate essere dichiarati decaduti dalla carica.

CAPO I - IL PRESIDENTE

- Art.18)** – 1. Il Presidente coordina l'Associazione e dà impulso alla vita sociale coordinando le varie attività sociali onde garantirne il buon funzionamento secondo gli scopi sociali.
- 2. Rappresenta legalmente l'Associazione "Complesso Bandistico di Fagagna - APS".
 - 3. Il Presidente, quando lo ritenga necessario e dopo aver consultato il Consiglio Direttivo, può nominare tecnici o esperti esterni, ai fini del migliore conseguimento dello scopo sociale.
 - 4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice – Presidente.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art.19)** – 1. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione, ne amministra i fondi, promuove iniziative culturali, cura i rapporti con gli Enti Pubblici, con i familiari degli allievi dei corsi musicali e con il Maestro o Direttore.

2. Si compone di nove membri eletti dall'Assemblea. Possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali, ogni associato maggiorenne.

3. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede ad organizzarsi in modo da servire al meglio le esigenze dell'Associazione, ed, in particolare, deve provvedere alla nomina del Presidente, del Vice –presidente, del Segretario e del Tesoriere che rimangono in carica per la durata dello stesso.

Art.20) – 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Delibera le proprie scelte a maggioranza semplice dei presenti alle riunioni stesse. In caso di parità su una decisione prevale il voto del Presidente.

2. Provvede, qualora uno dei componenti rinunci alla carica durante il corso del mandato, alla nomina del primo dei non eletti tra i candidati al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade di diritto qualora cessino dalla carica la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a) programma l'attività sociale nel rispetto delle finalità dell'Associazione e delle direttive deliberate dall'Assemblea;

b) decide le date delle assemblee ordinarie e provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto da codesto statuto;

c) redige e fa approvare dall'assemblea il regolamento dell'Associazione;

d) delibera sulle domande di ammissione dei soci;

e) redige il bilancio dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) provvede alla nomina del Maestro e del Direttore come da regolamento e li consulta congiuntamente o disgiuntamente, anche mediante apposita convocazione, tutte le volte in cui lo ritenga opportuno;

g) coordina le attività ed i servizi istituzionali dell'Associazione e decide quali servizi complementari, ivi comprese eventuali attività di carattere commerciale, intraprendere per un migliore conseguimento delle finalità sociali.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle all'ammissione, ai recessi, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri Delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di

C. Att.

Chiribell

rappresentanza dell'associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

CAPO III – L'ORGANO DI CONTROLLO

Art.21) – 1. L'Organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionale individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.

2. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere.

3. La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

4. Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di:

- a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

6. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

7. Qualora l'Organo di controllo non sia stato nominato, ciascun Socio può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

CAPO IV - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art.22) – 1. Il Revisore legale dei conti, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Assemblea che nomina il Revisore legale dei conti stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore legale dei conti, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

3. Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore legale dei conti che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

TITOLO V – VOLONTARI E RESPONSABILITA'

Art.23) – 1. Le attività svolte dagli Associati in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.

2. L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed

C. A. A.
M. A. A.

esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art.24) – 1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statuari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

4. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.25) – 1. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrazioni e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Gli eventuali avanzi di gestione realizzati saranno impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.26) – 1. Le modifiche al presente Statuto o al regolamento potranno essere deliberate dall'assemblea solo se appositamente inserite nell'ordine del giorno, su richiesta di almeno un decimo degli associati o su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art.27) – 1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea, appositamente convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

2. Insieme alla delibera di scioglimento dovranno essere designati due responsabili per la liquidazione e dovranno determinarsi i poteri loro affidati. Il Patrimonio residuo deve essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità, nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.28) – 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

